

Repertorio n. 9891

Raccolta n. 6765

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Cremona

23 maggio 2018

il 30 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio.

al n. 6375 serie 1T

In Milano, nel mio ufficio in corso Monforte n. 2.

Avanti a me Avv. VERA TAGLIAFERRI, Notaio in Crema, iscritto presso il

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sono personalmente  
comparsi i Signori:

- **MULE' GIOVANNI**, nato a Roma il giorno 15 luglio 1976, residente a Roma,

via Gregorio XI n. 41, Codice Fiscale MLU GNN 76L15 H501P;

- **FOTI ALESSANDRO**, nato a Milano il giorno 24 gennaio 1968, residente a

Settala (MI), via Genova n. 13/C, Codice Fiscale FTO LSN 68A24 F205H;

- **DELCARRO IVANA**, nata a Martinengo (BG) il giorno 8 agosto 1968, domici-

liata per la carica a Roma, via di Casal Selce n. 350, Codice Fiscale DLC VNI  
68M48 E987E, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

**"SCAN S.R.L. - SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE E AUDIT NAZIONA-**

**LE"**

società di diritto italiano con unico socio, con sede in Roma, via di Casal Selce

n. 350, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 11764211006,

REA 1326239, munito degli occorrenti poteri di firma in forza di norme sul fun-  
zionamento della società.

Detti comparenti, cittadini italiani, **della cui identità personale io notaio sono**

**certo**, convengono e stipulano quanto segue:

1) dichiarano di costituire come costituiscono in qualità di Soci Fondatori una associazione denominata

**"CENTRO STUDI PANGEA".**

2) L'associazione ha sede in Marsala, inizialmente in via del Fante n. 33/B sexies.

3) L'associazione ha durata illimitata.

4) L'associazione è retta dallo statuto, che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

5) L'Associazione ha per oggetto istituzionale le seguenti attività, fatte salve le attività strumentali, accessorie e connesse indicate nello statuto allegato:

a) organizzare attività di studio, informazione, documentazione e ricerca, attingendo da esperienze e competenze maturate in campo regionale, nazionale e internazionale;

b) organizzare, progettare e gestire corsi ed attività di formazione, di orientamento ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia, attraverso percorsi individuali o di gruppo;

c) promuovere iniziative destinate alla formazione professionale ed alla promozione morale, culturale e civica di giovani ed adulti;

d) promuovere iniziative culturali e sociali, consistenti in convegni, seminari, incontri, tavole rotonde, pubblicazioni, studi destinati a contribuire alla realizzazione di obiettivi di progresso morale, culturale e civile dei lavoratori ed a promuovere ed attuare la ricerca e lo studio di norme e regolamenti internazionali;

e) valorizzare e perfezionare la formazione continua professionale degli studenti e dei laureati;

f) promuovere la valorizzazione e lo studio delle normative in materia di salute,

sicurezza e ambiente e privacy;

g) promuovere ogni altra iniziativa di utilità sociale volta ad incentivare l'inserimento di giovani ed adulti nel mondo del lavoro ed a innalzarne le competenze professionali.

6) Il patrimonio iniziale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che è stato versato a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 4049090765 - 05 emesso in data odierna dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano, filiale di Settala, intestato a "CENTRO STUDI PANGEA".

7) Vengono nominati quali membri del primo Consiglio Direttivo:

- FOTI ALESSANDRO (Presidente), nato a Milano il giorno 24 gennaio 1968, Codice Fiscale FTO LSN 68A24 F205H;

- MULE' GIOVANNI (Vice Presidente), nato a Roma il giorno 15 luglio 1976, Codice Fiscale MLU GNN 76L15 H501P;

- "SCAN S.R.L. - SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE E AUDIT NAZIONALE", con sede in Roma, via di Casal Selce n. 350, Codice Fiscale 11764211006, che individua nella signora DELCARRO IVANA il soggetto preposto a svolgere tale carica e incarico;

ai sensi dell'art. 14.3 dell'allegato statuto. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi, fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

8) Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza, si impegna a formare l'eventuale regolamento integrativo dell'associazione e a stabilire le quote associative.

9) Si allega sotto la lettera "B" il logo dell'associazione "CENTRO STUDI PANGEA".

10) Il signor FOTI ALESSANDRO e il signor MULE' GIOVANNI, a firma disgiunta, vengono delegati (con facoltà di subdelega) per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento dell'associazione.

Spese imposte e tasse sono a carico dell'associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai compagni che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, in calce e a margine, dispensandomi dalla lettura degli allegati, essendo le ore quindici e minuti cinquanta.

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina e da me notaio a mano.

Consta di due fogli scritti per intere quattro pagine e la quinta sin qui.

F.to ALESSANDRO FOTI

F.to GIOVANNI MULE'

F.to IVANA DELCARRO

F.to VERA TAGLIAFERRI NOTAIO

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
“CENTRO STUDI PANGEA”**

**Art. 1**

**Costituzione e denominazione**

- 1.1 È costituita l'Associazione di diritto privato “CENTRO STUDI PANGEA”, appresso riferita anche come “Associazione”.
- 1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
- 1.3 L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni della legge italiana.

**Art. 2**

**Sede e durata**

- 2.1 L'Associazione ha sede in Marsala, alla Via del Fante n. 33/b *sexies* e opera esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Sicilia.
- 2.2 L'Associazione può istituire sedi secondarie ed uffici in Sicilia.
- 2.3 L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 3**

**Scopi e attività istituzionali**

3.1 L'Associazione opera nell'ambito del territorio della Regione Sicilia ed è centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, le cui attività sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, disoccupati, inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, studenti, neolaureati e apprendisti nonché adulti per un miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.

3.2 L'Associazione non ha finalità o scopi politici e si propone l'esclusivo perseguito di finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale nel settore della promozione della cultura, della formazione professionale, dell'aggiornamento e dell'orientamento al lavoro.

L'Associazione realizza le proprie finalità istituzionali attraverso l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di attività di studio e ricerca, l'elaborazione di progetti, la promozione di incontri, seminari e corsi di carattere formativo, informativo e consultivo nonché lo svolgimento di iniziative atte a migliorare le competenze, le capacità e le conoscenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale, proponendosi in particolare di:

- a) organizzare attività di studio, informazione, documentazione e ricerca, attingendo da esperienze e competenze maturate in campo regionale, nazionale e internazionale;
- b) organizzare, progettare e gestire corsi ed attività di formazione, di orientamento ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia, attraverso percorsi individuali o di gruppo;
- c) promuovere iniziative destinate alla formazione professionale ed alla promozione morale, culturale e civica di giovani ed adulti;
- d) promuovere iniziative culturali e sociali, consistenti in convegni, seminari, incontri, tavole rotonde, pubblicazioni, studi destinati a contribuire alla realizzazione di obiettivi di progresso morale, culturale e civile dei lavoratori ed a promuovere ed attuare la ricerca e lo studio di norme e regolamenti internazionali;
- e) valorizzare e perfezionare la formazione continua professionale degli stu-

denti e dei laureati;

- f) promuovere la valorizzazione e lo studio delle normative in materia di salute, sicurezza e ambiente e privacy;
- g) promuovere ogni altra iniziativa di utilità sociale volta ad incentivare l' inserimento di giovani ed adulti nel mondo del lavoro ed a innalzarne le competenze professionali.

#### **Art. 4**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari di cui al precedente art. 3, l'Associazione potrà svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni attività strumentale, accessoria e connessa ragionevolmente rivolta a realizzare i fini istituzionali. Sono attività accessorie e connesse espressamente autorizzate:

- a) le attività di promozione nonché di sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione;
- b) le attività di informazione, promozione ed educazione, anche tramite la pubblicazione di materiale, libri e riviste, nonché attraverso qualsiasi mezzo e tecnologia di comunicazione e/o trasmissione;
- c) l'organizzazione e la gestione, anche in collaborazione con altri enti (pubblici e/o privati), di iniziative sociali e culturali, a sostegno della formazione professionale e dell'orientamento al lavoro;
- d) la diffusione dei risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e attraverso la rete internet;
- e) la partecipazione a bandi pubblici inerenti finalità dell'Associazione;
- f) la partecipazione ad istituzioni, enti, consorzi, associazioni aventi scopi analoghi o strumentali ai propri fermo restando che l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) la partecipazione a società di capitali che svolgano in via esclusiva attività strumentale al perseguitamento degli scopi istituzionali;
- h) l'organizzazione e la promozione di campagne di sensibilizzazione sulle problematiche del disagio sociale e della tutela dei diritti, con raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerta di beni e servizi di modico valore, anche in comitanza di particolari ricorrenze;
- i) l'acquisto, in proprietà o ad altro titolo, di beni mobili e immobili;
- j) l'amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- k) l'assunzione e gestione di personale;
- l) la stipulazione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
- m) la stipulazione di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di specifiche consulenze, ivi inclusa la possibilità di concedere in godimento e/o di utilizzare beni dell'Associazione per lo svolgimento di attività istituzionali della medesima;
- n) la conclusione di accordi di collaborazione con lo Stato e/o enti pubblici e/o privati, ricevendo anche contributi da parte degli stessi;
- o) lo svolgimento di ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguitamento degli scopi istituzionali, sia essa di natura economica, finanziaria, patrimoniale, mobiliare e/o immobiliare.

#### **Art. 5**

##### **Soci**

5.1 Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato.

5.2 Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche e/o gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che aderiscono espresamente alle finalità dell'Associazione.

5.3 I Soci dell'Associazione si distinguono in

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono i Soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che, previa trasmissione di apposita domanda di ammissione, vengono ammessi a far parte dell'Associazione.

I Soci Onorari sono coloro che hanno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione, anche grazie al prestigio personale e professionale.

I Soci Sostenitori sono i Soci che si impegnano liberamente a concorrere con mezzi economici e materiali al finanziamento delle attività dell'Associazione, anche per lo svolgimento di specifici progetti.

L'ammissione di nuovi Soci è in ogni caso deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6**

### **Ammissione dei Soci**

6.1 La domanda di ammissione all'Associazione può essere presentata da persone fisiche maggiori di età e/o persone giuridiche, pubbliche o private, nonché da enti privi di personalità giuridica che condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e sostengono le attività istituzionali con il versamento di una quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.2 La domanda di ammissione deve avere forma scritta, essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e contenere le generalità del richiedente, nonché tutti gli elementi utili per valutarne l'ammissibilità.

6.3 La domanda di ammissione del nuovo Socio è sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che delibera sulla stessa con decisione motivata.

6.4 La decisione motivata, sia in caso di rigetto che di accoglimento della domanda di ammissione, deve entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci. E' esclusa la facoltà dell'interessato, in caso di rigetto della domanda di ammissione, di richiedere una pronuncia dell'Assemblea dei Soci.

6.5 L'ammissione produce effetti solo dopo la trascrizione del nominativo del Socio nel libro Soci.

## **Art. 7**

### **Diritti e doveri dei Soci**

7.1 Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega;
- partecipare ad ogni attività, manifestazione ed iniziativa organizzata e gestita dall'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- di essere eletti e/o eleggere alle cariche sociali;
- discutere e approvare i rendiconti economici.

7.2 Tutti i Soci sono tenuti a:

- rispettare ed osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati dall'Associazione nonché le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei Soci Onorari;
- al perseguitamento degli scopi istituzionali nei modi stabili dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 8

##### **Esclusione e recesso**

8.1 Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei membri, l'esclusione dei Soci nei seguenti casi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- incompatibilità del Socio rispetto alle finalità dell'Associazione.

In via esemplificativa e non tassativa, rilevano ai fini di quanto sopra le seguenti circostanze:

- mancato versamento, trascorsi 60 giorni dalla sollecitazione al pagamento, della quota associativa annuale;
- inosservanza di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- mancata partecipazione a tre assemblee annuali consecutive, senza che le giustificazioni siano state accettate dal Consiglio Direttivo;
- condotte contrastanti le finalità dell'Associazione o pregiudizievoli del suo prestigio.

8.2 Nel caso di persone giuridiche e/o enti l'esclusione è automatica nell'ipotesi di:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3 I Soci hanno facoltà di recedere, in ogni momento, dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

#### Art. 9

##### **Patrimonio e risorse economiche**

9.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle somme, dai beni mobili ed immobili nonché da qualsiasi altre utilità di cui l'Associazione è stata dotata in sede di costituzione dai Soci Fondatori.

9.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative versate annualmente dai Soci;
- b) contributi, in beni o denaro, dei Soci;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, iniziative e attività realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi sovranazionali od internazionali;
- e) eredità, donazioni e legati;
- f) redditi derivanti dalla gestione e amministrazione del patrimonio;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività di autofinanziamento;
- h) entrate derivanti da ogni altra attività di natura economica, commerciale, fi-

nanziaria, mobiliare e immobiliare consentita dalla legge ed eventualmente svolta dall'Associazione in maniera strumentale e connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali.

9.3 I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte o recesso dei Soci, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

#### **Art. 10**

#### **Organi**

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario Generale, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
- f) l'Organo di controllo.

#### **Art. 11**

#### **Assemblea dei Soci**

11.1 L'Assemblea dei i Soci costituisce l'organo sovrano dell'Associazione.

11.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissidenti.

11.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

11.4 L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Italia. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ognqualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, mediante avviso da inviare ai Soci al domicilio risultante dal libro soci nonché ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche mediante posta elettronica o fax.

11.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

11.6 L'avviso di convocazione deve indicare luogo, ora e data dell'adunanza nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà inoltre prevedere una seconda convocazione, indicandone il luogo, il giorno e l'ora.

11.7 Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) nominare/revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare/revocare i membri dell'Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
- c) approvare il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e le relative relazioni accompagnatorie presentate dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- f) approvare e modificare regolamenti interni;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

**11.8 Spetta all'Assemblea Straordinaria:**

- a) approvare eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 12**

**Svolgimento dell'Assemblea dei Soci**

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e verifica i risultati della votazione.

12.3 Le delibere dell'Assemblea constano da un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

12.4 Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) Soci.

12.5 È ammessa la possibilità di partecipare all'Assemblea ed esprime il voto anche tramite audioconferenza o videoconferenza, purché si rispettino le seguenti condizioni:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità dei Soci partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 13**

**Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci**

13.1 Ciascun Socio dispone di un diritto di voto.

13.2 L'Assemblea, regolarmente convocata, è validatamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei Soci in regola con il versamento dei contributi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

13.3 L'Assemblea è comunque validamente tenuta, senza formalità di convocazione, quando partecipino tutti i Soci nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.4 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza per deliberare.

13.5 Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

13.6 Solo in caso di scioglimento, fusione, trasformazione o scissione dell'Associazione, l'adunanza è validamente costituita - sia in prima che in seconda convocazione - quando siano presenti almeno i tre quarti dei Soci.

13.7 Le deliberazioni allo scioglimento, fusione, trasformazione o scissione dell'Associazione, nonché alla devoluzione del patrimonio, sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

#### **Art.14**

##### **Consiglio Direttivo**

14.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei Soci, composto da un numero variabile di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 8 (otto), compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

14.2 Il Presidente e la maggioranza dei consiglieri debbono essere secondo criteri di professionalità e competenza tra i Soci che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività: a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti o società operanti nel settore della formazione; b) attività professionali in materie attinenti il settore della formazione o la tutela dei lavoratori; c) attività di studio o di docenza aventi ad oggetto la normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o Consigliere coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

14.3 I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e scelti tra i Soci Fondatori.

14.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alla scadenza del mandato i Consiglieri sono rieleggibili.

14.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima riunione. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

14.6 I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute che siano state effettuate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni e nello svolgimento delle proprie attività a favore dell'Associazione. L'incarico di consigliere si intende svolto a titolo gratuito; tuttavia, il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare dei compensi per tutti o alcuni dei propri membri, purché tali compensi siano proporzionati alle attività effettivamente svolte, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dei consiglieri e, comunque, purché tali compensi siano fissati in misura non superiore a quelli previsti in enti che operano per medesime finalità.

#### **Art. 15**

##### **Competenze del Consiglio Direttivo**

15.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione e gestione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attribuzioni:

- a) amministrare il patrimonio dell'Associazione per perseguire e realizzare gli scopi dell'Associazione;
- b) nominare il Presidente;
- c) nominare il Vicepresidente;
- d) nominare il Segretario Generale;
- e) reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- f) deliberare sull'ammissione/esclusione dei Soci;
- g) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma delle attività dell'Associazione per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre il progetto di bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- i) determinare annualmente l'importo della quota associativa;
- j) deliberare su eventuali compensi da attribuire agli organi dell'Associazione;
- k) istituire o sopprimere uffici e sedi secondarie dell'Associazione;
- l) istituire eventuali comitati e/o commissioni per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- m) stipulare tutti gli atti ed i contratti, compresi quelli di lavoro, inerenti all'attività dell'Associazione;
- n) ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- o) promuovere e adottare tutti i provvedimenti e i programmi utili ad attuare gli scopi e gli obiettivi previsti dallo Statuto;
- p) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

#### **Art. 16**

##### **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Italia. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri che ne facciano richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo.

16.2 La convocazione è fatta mediante avviso contenente data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno, inviato con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo che ne attesti la ricezione (fax e/o posta elettronica) al domicilio dei singoli membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

16.3 Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica. Non è ammessa la presenza per delega. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche soggetti estranei all'Associazione, se a ciò autorizzati dal Presidente.

16.4 È comunque validamente tenuta, senza formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo cui partecipino tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

16.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16.6 È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo

ed esprimere il voto anche per audioconferenza o videoconferenza, purché si rispettino le condizioni di cui all'art. 12.5.

16.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nonché trascritto nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art.17**

##### **Il Presidente**

17.1 Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

17.2 Il Presidente dell'Associazione dura in carica 3 (tre) esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e può essere rieletto.

17.3 Al Presidente dell'Associazione è attribuita la rappresentanza generale dell'Associazione.

17.4 Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura il regolare svolgimento;
- d) cura le relazioni con istituzioni, imprese e altri enti, pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione;
- e) dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario Generale, se nominato, a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta non sia stato deliberato diversamente;
- f) firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi;
- g) intrattiene rapporti di conto corrente con istituti di credito e con l'Amministrazione postale compiendo qualsiasi operazione su conti correnti, depositi, libretti a risparmio bancario e/o postali, senza limitazioni e delegare tali attribuzioni al Tesoriere;
- h) richiede aperture di credito e anticipazioni bancarie su contributi deliberati a favore dell'Associazione e su autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- i) adotta, in caso di necessità o urgenza, ogni atto di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone per la ratifica al medesimo alla prima riunione, che deve essere convocata entro e non oltre un mese dall'adozione del provvedimento.

17.5 Il Presidente può nominare procuratori o comunque delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

#### **Art. 18**

##### **Vicepresidente**

18.1 Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

18.2 Il Vicepresidente dell'Associazione dura in carica 3 (tre) esercizi, fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e può essere rieletto.

18.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente con le stesse modalità previste per il Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impeditimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi in buona fede, compresi i

pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

#### **Art. 19**

##### **Segretario Generale**

19.1 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, anche tra soggetti ad esso esterni, un Segretario Generale.

19.2 Il Segretario Generale ha responsabilità amministrative; interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipa alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, alla loro presentazione agli organi dell'Associazione, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre, alla proposizione dei progetti del bilancio preventivo e di esercizio. Il Segretario Generale partecipa, altresì, all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in generale, coadiuva l'attività del Presidente, osservandone le direttive.

19.3 Il Segretario Generale, se nominato, funge da segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo.

19.4 Spetta comunque al Consiglio Direttivo attribuire specifici poteri di firma e stabilire più specifiche competenze del Segretario Generale.

19.5 Il Segretario Generale durerà in carica per il tempo che sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato, salvo comunque dimissioni o revoca.

#### **Art. 20**

##### **Organo di controllo: Revisore dei conti o Collegio dei Revisori**

20.1 Ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente, il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione dell'Associazione è esercitato dall'Organo di controllo che esprime, in particolare, le sue osservazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. L'Organo di controllo redige la relazione che accompagna il bilancio di esercizio.

20.2 In tutti i casi in cui sia obbligatorio, l'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 (tre) esercizi, fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; può essere monocratico o collegiale, secondo quanto determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

20.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.4 In caso di Organo di Controllo Collegiale, i membri nominano il Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei Soci all'atto di nomina. Il Presidente coordina i lavori dell'Organo di Controllo e ne convoca le adunanze. Possono essere membri dell'Organo di Controllo dell'Associazione anche le società di revisione.

20.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali dell'As-

sociatione. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

20.1 I membri dell'Organo di Controllo intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

20.2 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente e/o al Segretario Generale, se nominato, notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari dell'Associazione.

20.3 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, purché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12.5 del presente Statuto.

20.4 I membri dell'Organo di Controllo non possono essere revocati nel corso del loro mandato, ma cessano per scadenza del termine, decadenza dall'ufficio, dimissioni, morte o impedimento a svolgere le proprie funzioni. La decadenza si verifica quando il membro dell'Organo di Controllo non possiede i requisiti previsti dallo Statuto o, durante lo stesso esercizio, non si presenta, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.

20.5 I membri dell'Organo di Controllo che cessino dall'ufficio per causa diversa dalla scadenza del mandato, vengono prontamente sostituiti dal Consiglio Direttivo. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato originario dell'organo collegiale.

20.6 Le attività dell'Organo di Controllo e le relative riunioni devono constare da verbali trascritti nel relativo libro e sottoscritti dai membri dell'Organo di Controllo.

20.7 L'Assemblea dei Soci può stabilire un compenso o un indennizzo per l'Organo di Controllo.

## Art. 21

### **Esercizio finanziario e scritture contabili**

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

21.2 L'Associazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale, se nominato, predispongono lo schema di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmettono all'Organo di Controllo affinché questi possa esprimere le proprie osservazioni. Qualora l'Organo di Controllo non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il progetto di bilancio preventivo si intende valutato con parere favorevole. Il progetto di bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i 15 (quindici) giorni successivi e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

21.3 Il progetto di bilancio di esercizio (o bilancio consuntivo) viene predisposto dal Consiglio Direttivo e dal Segretario Generale, se nominato, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei provenienti e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non

sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari. La relazione al bilancio o la relazione di missione documentano il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo

21.4 Il progetto di bilancio di esercizio viene trasmesso all'Organo di Controllo affinché questi possa esprimere le proprie osservazioni ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

21.5 Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e, in caso di necessità, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è corredata dalla relazione dell'Organo di Controllo.

21.6 Il bilancio di esercizio dell'Associazione sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art. 22**

##### **Avanzi di gestione**

22.1 All'Associazione è vietato distribuire anche, in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

22.2 L'Associazione ha l'obbligo di destinare eventuali utili o avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fatti salvi i relativi obblighi di legge.

#### **Art. 23**

##### **Gratuità delle cariche e quote sociali**

23.1 Fatto salvo quanto stabilito nello Statuto, i soggetti investiti di cariche nei vari organi dell'Associazione non hanno diritto a compensi o indennità per l'attività svolta, salvo il rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'Associazione stessa e che siano autorizzate dal Consiglio Direttivo.

23.2 La quota sociale non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione della medesima.

#### **Art. 24**

##### **Regolamenti interni**

24.1 L'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci per disciplinare l'organizzazione del Consiglio Direttivo e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività dell'Associazione.

#### **Art. 25**

##### **Libri obbligatori**

25.1 Oltre le scritture contabili, l'Associazione deve tenere:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

#### **Art. 26**

##### **Scioglimento**

26.1 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale saldo attivo verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, che nominerà anche un organo di liquidazione, ad altre associazioni od istituti con fina-

lità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 27**

**Giurisdizione**

27.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli organi ovvero tra questi e l'Associazione in merito al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, applicazione e validità, è esclusivamente sottoposta alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Marsala.

**Art. 28**

**Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto dell'Associazione, si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.


F.to ALESSANDRO FOTI

F.to GIOVANNI MULE'

F.to IVANA DELCARRO

F.to VERA TAGLIAFERRI NOTAIO

Allegato "B" ALL'ATTO n. 9891/6765 PI NEL.




Renando Foti

Sante Natale

Francesca Delcava

Vestito per natale



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.